

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, il 20 novembre 1972, dalla Pretura di Conegliano nella causa dinanzi ad essa pendente tra la ditta Capolongo e l'azienda agricola MAYA**

(Causa 77-72)

Con ordinanza 20 novembre 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 novembre 1972), pronunciata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la ditta Capolongo, di Bassano del Grappa, e l'azienda agricola MAYA di Pieve di Soligo, il Pretore di Conegliano ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali :

1. Se la disposizione dell'articolo 92 n. 1 del trattato che vieta di concedere aiuti mediante finanziamenti posti in essere in modo tale da falsare la concorrenza all'interno del mercato comune, sia una norma direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico degli Stati membri con l'effetto di far sorgere, in capo ai singoli, dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
2. In caso di risposta affermativa al quesito sub 1, quale sia la data iniziale in cui i diritti soggettivi sopra richiamati sono sorti (se cioè siano sorti alla data di entrata in vigore del trattato di Roma oppure a partire dal 31 dicembre 1969, data che segna la fine del periodo transitorio).
3. Se l'applicazione di un tributo (od onere pecuniario) percepito in base ad una percentuale ragguagliata al valore del prodotto importato dagli altri Paesi membri costituisca una violazione dell'articolo 13 paragrafo II del trattato o di altra norma del trattato di Roma che vieti di applicare imposizioni speciali sulle importazioni dagli altri paesi membri.
4. Se l'articolo 30 e l'articolo 86 del trattato siano norme direttamente applicabili all'interno degli Stati membri.
5. Se l'applicazione di un contributo sui prodotti importati dagli altri paesi membri destinato a finanziare l'attività di un ente di diritto pubblico diverso dallo Stato possa costituire violazione dell'articolo 30 e dell'articolo 86, primo comma, del trattato. Si domanda alla cancelleria di provvedere agli incumbenti di cui sopra.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, il 28 novembre 1972, dall'Arrondissementsrechtbank di Breda nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ster-Algemeen Syndikaat e W.E. de Waal**

(Causa 78-72)

Con sentenza 28 novembre 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 4 dicembre 1972), pronunciata nella causa dinanzi ad essa pendente tra Ster-Algemeen Syndikaat e W.E. de Waal, l'Arrondissementsrechtbank di Breda ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale :

Se l'interpretare come « immediatamente efficace » il « diritto diretto verso il terzo », di cui all'articolo 52 del suddetto regolamento n. 3, implichi che tale diritto va applicato tenendo conto, per quanto riguarda l'accertamento del suo contenuto, delle norme vigenti nel Paese che ha attribuito il diritto stesso.

---